REGOLAMENTO (CEE) N. 1857/88 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1988

che istituisce un regime di autorizzazione applicabile alle importazioni in Francia di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1243/86 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento succitato,

considerando quanto segue :

A. Procedura

(1) Il 28 agosto 1987 le autorità francesi hanno informato la Commissione che le importazioni in Francia di scarpe originarie della Corea del Sud e di Taiwan erano aumentate e continuavano ad aumentare in misura e a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio all'industria nazionale.

(2) La domanda francese era corredata di elementi di prova riguardanti l'andamento delle importazioni e le condizioni in cui vengono effettuate, soprattutto in materia di prezzi. Sono state inoltre fornite indicazioni relative alle ripercussioni sull'industria calzaturiera.

(3) Avendo deciso, previa consultazione che gli elementi di prova in suo possesso erano sufficienti per giustificare un'inchiesta, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (3), l'apertura di una procedura comunitaria relativa alle importazioni in Francia dei prodotti in oggetto originari della Corea del Sud e di Taiwan ed ha avviato l'inchiesta.

(4) La Commissione ne ha debitamente informato i produttori e gli importatori notoriamente interessati ed ha offerto a tutte le parti in causa la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere di essere intese.

Sono state presentate alcune argomentazioni a nome dei produttori francesi da parte della « Fédération nationale de l'industrie de la chaussure » e della Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC). Anche taluni importatori francesi hanno fornito alcune informazioni.

(5) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha raccolto e verificato tutti i dati ritenuti necessari ed ha effettuato controlli in loco.

La Commissione ha scelto i seguenti produttori, considerati più rappresentativi dei diversi tipi di calzature importate.

Produttori francesi :

— Adidas, Dettwiller
— Bata, Moussey-Bataville
— Bopy SA, Beaupre au
— Cadet-Roussel, Merignac
— GEP — Groupe Pasquier SA, Montfaucon
— Hoki, Ingwiller
— Imbert, Miramont de Guiyenne
— Labelle Sàr l, Saint-Pierre-du-Vauvray
— Éts Maudouit, Banquefort
— Éts norbert Moche, La Ferté Macé
— Chaussures Noël, Vitre
— Patrick International SA, Pouzauges
— Éts Rondinaud, La Rochefoucauld
— Virona, La Verrie

Importatori francesi :

— Chauss Europe SA, Le Havre
— Nike France, Cergy-Pontoise
— Netter & Cie, Paris

(6) Il confronto tra i prezzi è stato effettuato in riferimento al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1987.

B. Prodotti e industrie produttrici interessati

(7) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono le calzature di cui alle voci da 64.01 a 64.04 della tariffa doganale comune, corrispondenti in particolare ai codici Nimexe da 64.01-11 a 64.04-90 e alle voci da 6401 10 a 6405 90 90 della nomenclatura combinata.

(8) La Commissione ha esaminato se fosse opportuno, al fine di determinare l'impatto esercitato sull'industria francese dalle importazioni di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan, costituite in gran parte da calzature per attività ricreative e sportive, raggruppare dette calzature in categorie distinte e limitare la valutazione dell'impatto in parola ai soli produttori francesi di questi tipi di calzature. Dall'inchiesta della Commissione è emerso che, oltre a sollevare difficoltà di ordine pratico per via della non concordanza tra statistiche

(1) GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.
(3) GU n. C 274 del 13. 10. 1987, pag. 3.

d'importazione e statistiche di produzione e per via dell'incertezza di siffatta classificazione, questa distinzione non era giustificata essendo intercambiabili i diversi tipi di calzature.

A causa di questa intercambiabilità, chiaramente dimostrata dall'inchiesta, le importazioni dalla Corea del Sud e da Taiwan sortiscono effettivamente un impatto che, oltre avere notevoli ripercussioni sui produttori francesi di calzature per attività ricreative e sportive, si estende anche ai produttori degli altri tipi di calzature.

Pertanto, la Commissione ha ritenuto che, onde valutare il pregiudizio, era necessario considerare l'effetto esercitato dalle importazioni su tutti i produttori francesi.

(9) Nonostante le difficoltà incontrate per raggruppare in categorie distinte i vari tipi di calzature, dall'inchiesta presso i produttori e gli importatori e dalle nuove possibilità di classificazione è emerso che possono essere esclusi da eventuali misure di salvaguardia alcuni tipi di calzature molto specifiche originarie dei paesi in questione, importati o prodotti in Francia in quantitativi trascurabili.

C. Calzature

(10) Le importazioni di calzature in Francia hanno seguito la seguente evoluzione :

(in milioni di paia)

	1984	1985	1986	1987
Corea del Sud	8,7	8,7	11,5	23,1
Taiwan	5,5	8,6	12,0	15,3

N'è risultato un aumento della quota di mercato delle importazioni della Corea del Sud che è passata da 3,5 % nel 1984 a 10,1 % nel 1987 e di quella delle importazioni di Taiwan che è passata dal 2,2 % nel 1984 a 6,7 % nel 1987. La progressione delle importazioni di Taiwan è stata tuttavia frenata dal contingente nazionale in vigore nel periodo suddetto per una parte delle calzature oggetto dell'inchiesta.

(11) I prezzi di rivendita sul mercato francese di alcuni tipi di calzature importate dalla Corea del Sud e da Taiwan sono stati inferiori ai prezzi dei produttori francesi rispettivamente del 69 % e del 60 % circa.

A causa di queste sottoquotazioni, tutti i produttori francesi sono stati costretti a vendere i loro prodotti a prezzi inferiori ai costi di produzione, perdendo quote di mercato a favore degli esportatori della Corea del Sud e di Taiwan. Tra il 1984 e il 1987 la quota di mercato dell'industria nazionale è scesa dal 42,5 % al 32,0 %. La situazione dei produttori comunitari si è quindi sensibilmente deteriorata, con gravi ripercussioni sui profitti per la maggior parte delle imprese interessate, che hanno subito perdite ulteriormente aggravatesi durante il periodo dell'inchiesta.

L'indice di sfruttamento delle capacità di produzione è sceso dall'87 % nel 1984 al 71 % nel 1987. Nello stesso periodo, il numero degli occupati è costantemente diminuito, passando da 54 153 unità a 43 362 unità.

Le iniziative di ristrutturazione attualmente in corso nel settore rischiano di essere gravemente compromesse a causa delle difficoltà provocate dalla concorrenza estremamente aggressiva delle importazioni originarie della Corea del Sud e di Taiwan, in particolare a livello dei prezzi, che privano le imprese interessate delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei loro obiettivi.

(12) L'andamento delle importazioni originarie della Corea del Sud e di Taiwan, i prezzi di vendita dei prodotti importati causano un pregiudizio sostanziale all'industria francese del settore. Date le rilevanti capacità produttive in Corea del Sud e a Taiwan e, per quest'ultimo, la scadenza alla fine del 1988 del contingente esistente appare probabile che, in mancanza di adeguate misure di salvaguardia, l'incremento delle importazioni originari dei paesi suddetti proseguirebbe con il ritmo attuale.

Per eliminare il pregiudizio e impedire che i produttori francesi subiscano un pregiudizio supplementare è opportuno adottare con urgenza misure di salvaguardia applicabili al mercato francese che, pur permettendo alle imprese francesi di continuare le loro azioni di ammodernamento, tengano conto della necessità di ostacolare il meno possibile lo sviluppo armonioso del commercio mondiale. Tali misure si applicano per quanto riguarda la Corea del Sud dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1990 e dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1990 per quanto riguarda Taiwan. Per quest'ultimo paese e per l'anno 1988, tali misure si sostituiscono al contingente nazionale in vigore fino al 31 dicembre 1988, e si applicano, oltre che ai prodotti già coperti dal contingente, agli altri tipi di calzature oggetto dell'inchiesta, fatta eccezione per i prodotti menzionati al paragrafo 9.

Per eliminare il pregiudizio e impedire che i produttori francesi subiscano un pregiudizio supplementare è opportuno adottare con urgenza misure di salvaguardia applicabili a tale mercato, dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1990 per quanto riguarda la Corea del Sud e dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1990 per quanto riguarda Taiwan, tenuto conto del contingentamento fissato a 14 332 000 paia per il 1988, in vigore fino al 31 dicembre 1988, in modo da ostacolare il meno possibile l'armonioso sviluppo del commercio mondiale, pur permettendo alle imprese francesi di continuare le loro azioni di ammodernamento.

La Commissione ha esaminato anche l'andamento delle importazioni originarie di altri paesi terzi. L'esame ha dimostrato che, a prescindere dalle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, subordinate dal 1° gennaio 1988 a un regime di autorizzazione d'importazioni in Francia, dette importazioni, di volume trascurabile, non potevano essere considerate come causa di un sostanziale pregiudizio per i produttori francesi e che, pertanto, non era necessario subordinarle a misure di salvaguardia.

(13) I limiti quantitativi applicabili alle importazioni in Francia di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan sono fissati in riferimento alle importazioni in Francia effettuate nel corso degli ultimi tre anni.

Affinché i limiti quantitativi siano correttamente applicati, le autorità francesi devono subordinare le importazioni dei prodotti in questione originari di Taiwan ad una licenza d'importazione rilasciata entro i limiti quantitativi fissati dal presente regolamento.

(14) Le autorità coreane, informate delle constatazioni fatte dalla Commissione, si sono impegnate, con lettera alla Commissione, a subordinare, a decorrere dal 1° luglio 1988, l'esportazione dei prodotti qui di seguito indicati ad un certificato d'esportazione, nonché a rilasciare detti certificati in modo da rispettare i seguenti limiti quantitativi per le esportazioni di tali prodotti in Francia, fino al 30 giugno 1990 :

Codice NC	Designazione delle merci
da 6401 92 a 6401 99 90	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
6402 19 00, 6402 20 00 ; da 6402 91 a 6402 99 99	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
6403 19 00, 6403 20 00 da 6403 51 a 6403 99 99	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6405	Altre calzature

Corea del sud :	*(migliaia di paia)*
Periodo : 1° luglio - 31 dicembre 1988	5 400
1° gennaio - 30 giugno 1989	9 100
1° luglio - 30 giugno 1990	15 225

(15) Viste le misure prese dal governo sudcoreano, occorre prevedere, per quanto riguarda l'importazione in Francia dei prodotti interessati, le disposizioni necessarie onde verificare il corretto funzionamento del meccanismo di limitazione delle esportazioni instaurato dalle autorità sudcoreane.

(16) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha accertato che la penetrazione delle importazioni originarie della Corea del Sud e di Taiwan non è limitata al mercato francese, ma si è manifestata sensibilmente anche su altri mercati comunitari, in particolare quello italiano per il quale è stata fatta un'inchiesta, conclusasi con l'istituzione di un regime d'autorizzazione applicabile alle importazioni in Italia di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan (1). Data tuttavia la particolare gravità della situazione in Francia, per salvaguardare gli interessi comunitari è necessario adottare con urgenza misure applicabili a tale mercato.

Tuttavia, a seguito delle richieste di vari Stati membri e alla luce dei risultati dell'inchiesta sul mercato italiano e francese e delle informazioni ottenute mediante la sorveglianza statistica comunitaria delle importazioni, la Commissione intende procedere quanto prima a un'inchiesta sulla situazione globale dell'industria comunitaria, prendendo in considerazione, nella prospettiva del completamento del mercato interno, le divergenze tra i regimi all'importazione degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importazione in Francia dei prodotti di cui al paragrafo 2, originari di Taiwan, è subordinata alla presentazione di una licenza rilasciata dalle autorità francesi, entro i limiti qui di seguito fissati.

Taiwan :	*(migliaia di paia)*
Periodo : 1988	14 332
1989	15 049
1990 (6 mesi)	7 901

2. Tali limiti si applicano ai seguenti prodotti :

Codice NC	Designazione delle merci
da 6401 92 a 6401 99 90	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
6402 19 00, 6402 20 00 ; da 6402 91 a 6402 99 99	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
6403 19 00, 6403 20 00 da 6403 51 a 6403 99 99	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6405	Altre calzature

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 59.

3. La licenza d'importazione è valida unicamente in Francia. Ai limiti suddetti possono eventualmente essere aggiunti i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno precedente oppure da essi possono essere detratti i quantitativi utilizzati anticipatamente sui limiti quantitativi dell'anno successivo, sino a concorrenza del 6 % del massimale quantitativo per l'anno in corso.

4. La licenza d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata automaticamente e gratuitamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione della domanda da parte dell'importatore a concorrenza dei contingenti annui fissati per la Francia.

Articolo 2

1. L'importazione in Francia dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, originari della Corea del Sud, è subordinata da un'autorizzazione rilasciata dalle autorità francesi, valida soltanto in Francia.

2. L'autorizzazione d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata automaticamente e gratuitamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'importatore, dell'originale del certificato di esportazione corrispondente ai quantitativi richiesti, rilasciato dalle autorità sudcoreane sino a concorrenza dei limiti quantitativi a destinazione della Francia.

Articolo 3

Il presente regolamento non osta all'importazione in Francia dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, originari della Corea del Sud e di Taiwan che, al momento dell'entrata in vigore del regolamento stesso, erano già avviati verso la Francia, a condizione che non sia possibile cambiarne la destinazione.

Articolo 4

È chiusa la procedura comunitaria d'inchiesta relativa all'andamento delle importazioni in Francia di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *'Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è applicabile dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1990 per quanto riguarda la Corea del Sud e dal 1° gennaio 1988 al 30 giugno 1990 per quanto riguarda Taiwan.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1988.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione